REGOLAMENTO (CE) N. 1566/97 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 1997

recante deroga al regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2930/95 (1), stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione e prevede, in particolare, che le superfici ritirate dalla produzione devono rimanere a riposo almeno fino al 31 agosto;

considerando che nel corso del mese di luglio 1997 alcune regioni della Comunità sono state colpite da eccezionali inondazioni; che questo crea difficoltà per il pascolo del bestiame nelle zone abituali; che è quindi opportuno trovare temporaneamente soluzioni alternative per ospitare e nutrire il bestiame; che si potrebbe ovviare a tali difficoltà grazie al ricorso alle superfici ritirate dalla produzione nel quadro del regime succitato; che è tuttavia opportuno prevedere misure intese a garantire che tali superfici vengano utilizzate senza fini di lucro;

considerando che è quindi necessario prevedere una deroga al regolamento (CE) n. 762/94, con efficacia a decorrere dal 23 luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/1998, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 762/94, la data limite del 31 agosto è portata al 22 luglio 1997 nelle regioni indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire che gli allevatori delle regioni indicate in allegato mettano a disposizione senza fini di lucro le terre ritirate dalla produzione da utilizzare per il pascolo del bestiame.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Esso si applica a decorrere dal 23 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 1997.

Per la Commissione Monika WULF-MATHIES Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (') GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18. (') GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8. (') GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 8.